

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2021, n. 4-3212

L 157/1992. LR 5/2018. Parziale modifica della DGR n. 20-8485 del 01.03.2019, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 14 gennaio 2021, in materia di controllo del cinghiale e disposizioni sulla formazione specifica.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 27 gennaio 2000, n. 9 (“Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate”), demanda alle province la possibilità di approvare, in situazioni di particolare gravità e con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti (Enti di gestione delle aree protette, Province, Comuni), piani e programmi per il contenimento e la riduzione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) e relativi ibridi nell’intero territorio regionale “fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose”;

in particolare, l’articolo 2, comma 4, della citata legge regionale stabilisce che per il raggiungimento delle sopra evidenziate finalità le Province, nell’attuazione dei piani di contenimento, possono avvalersi “degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati....”;

l’articolo 19 della legge 157/1992 sancisce, in particolare, che i piani di abbattimento, eventualmente autorizzati, possono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e che queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costantemente affermato che “è da considerare tassativo l'elenco contenuto nell'*articolo 19, comma 2, della L. 157/1992*, con riguardo alle persone abilitate all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica: una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente imposto dalla citata norma statale” (così, da ultimo, Corte Cost. n. 44/2019; nello stesso senso, sentenze n.217 del 2018, n. 139 del 2017, n. 174 del 2017), principio di tassatività che ha reso di fatto inapplicabile l’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2000 in quanto lo stesso articolo, in deroga a quanto previsto dalla legislazione nazionale, include tra i soggetti abilitati ad esercitare l’attività di controllo anche le guardie venatorie volontarie o i cacciatori nominativamente autorizzati;

con sentenza n. 21 del 14 gennaio 2021 la Corte Costituzionale ha parzialmente riconsiderato il proprio precedente orientamento “alla luce di alcune condizione specifiche di ordine sia normativo sia fattuale, nel frattempo sensibilmente mutate”, quali “la significativa riduzione del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale” e “l’aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica (specialmente ungulati e, in particolare, cinghiali)”, evidenziando altresì come la combinazione di tali condizioni abbia determinato “rilevanti criticità a danno degli ecosistemi (...) anche con riguardo alle attività antropiche” (in particolare la Corte mette in luce come siano ormai alquanto significativi i danni alle attività agricole e come sia inoltre in costante aumento il numero di incidenti stradali causati da ungulati);

il giudice delle leggi ritiene quindi che l'integrazione disposta dalla norma della Regione Toscana impugnata relativamente ai soggetti legittimati ad attuare i piani di controllo, riportando "a livello fisiologico la consistenza del personale qualificato destinato a eseguire i piani di abbattimento" si traduce in un intervento "che aumenta lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla legislazione statale" in quanto i nuovi soggetti coinvolti nell'attività di controllo (guardie venatorie volontarie, cacciatori) operano tutti sotto il coordinamento delle amministrazioni provinciali e posseggono una specifica formazione in materia ambientale;
in particolare:

- le guardie volontarie presentano, "elementi di qualificazione pubblicistica, essendo, in forme diverse, ricompresi tra le persone già abilitate, peraltro in seguito a una specifica formazione, allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, e ciò in forza di quanto stabilisce l'art. 27, comma 6, della stessa legge n. 157 del 1992, che prevede, per queste figure, "corsi di preparazione e di aggiornamento [...] sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole";
- i cacciatori hanno invece acquisito la necessaria preparazione frequentando "appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA".

Preso atto che:

negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese, nonostante il notevole sforzo messo in atto dalle province per attuare i piani di contenimento, è stato interessato da un costante aumento del numero e della diffusione della specie cinghiale foriera di danni alle culture e di incidenti stradali, incremento cui non si riesce a far fronte con il ridotto personale dipendente dalle amministrazioni provinciali;

alcune amministrazioni comunali ed organizzazioni agricole, al fine di scongiurare i rischi all'incolumità e alla salute pubblica causati dagli incidenti stradali e di contenere i gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all'economia locale, hanno richiesto urgenti interventi regionali.

Dato atto che in data 6 maggio 2021 il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha pertanto indetto una riunione in videoconferenza con tutte le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Torino che tutte all'unanimità hanno espresso parere positivo all'ampliamento delle figure da utilizzarsi nell'attività di controllo per la specie cinghiale ed alla necessità, anche alla luce del recente orientamento del Giudice delle leggi, di dare piena applicabilità, nel rispetto dei limiti posti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021, all'articolo 2 comma 4 della legge regionale 9/2000, adeguando, conseguentemente, i provvedimenti amministrativi attuativi ed, in particolare, la D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 nella parte relativa all'attività di controllo per la specie cinghiale.

Ritenuto pertanto:

- di stabilire che, a parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019, capitolo "AUTORIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI" il terzo capoverso:

"Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti",

sia sostituito con il seguente:

"Per l'attuazione dei piani di controllo le Province e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento, delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.";

- di stabilire che i cacciatori in possesso di attestato di selecontrollore e i cacciatori che hanno effettuato e superato il corso ai sensi della medesima D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 possono essere inclusi tra i soggetti dotati di specifica formazione; i cacciatori che hanno effettuato corsi di caccia di selezione al cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 06.05.2013 o il corso di selezione agli ungulati ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02.08.2010, dovranno, per acquisire una

specifica formazione, sostenere moduli integrativi relativi alla materia ambientale autorizzati dalle province o dalla Città Metropolitana di Torino;

- di stabilire altresì che gli attestati di formazione specifica rilasciati dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, relativi al controllo del cinghiale, siano validi su tutto il territorio regionale;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura la predisposizione di uniformi indicazioni operative per l'organizzazione e la gestione dei corsi per il controllo del cinghiale sul territorio piemontese.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000".

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, a parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 nel capitolo "AUTORIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI" il terzo capoverso sia sostituito con il seguente: "Per l'attuazione dei piani di controllo le Province e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento, delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.";

- di stabilire che i cacciatori in possesso di attestato di selecontrollore e i cacciatori che hanno effettuato e superato il corso ai sensi della D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 possono essere inclusi tra i soggetti dotati di specifica formazione; i cacciatori che hanno effettuato corsi di caccia di selezione al cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 06.05.2013 o il corso di selezione agli ungulati ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02.08.2010, dovranno, per essere dotati di specifica formazione, sostenere moduli integrativi relativi alla materia ambientale autorizzati dalle province o dalla Città Metropolitana di Torino;

- di stabilire altresì che gli attestati di formazione specifica rilasciati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, relativi al controllo del cinghiale siano validi su tutto il territorio regionale;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura la predisposizione di uniformi indicazioni operative per l'organizzazione e la gestione dei corsi per il controllo del cinghiale sul territorio piemontese;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)